Resp. Area Amministrativa

Da:

"Carlo Nebbia" <avvnebbia@gmail.com>

Data:

mercoledì 18 giugno 2014 19:07

A:

"Comune Pogliano (d.ssa Carluccio)" < luciacarluccio@poglianomilanese.org>

Allega:

Ricorso.pdf

Oggetto:

Comune di Pogliano / Palandrani

Con riferimento alla posizione in oggetto, Le comunico che l'avv. Antonio Romano ha notificato ieri presso il mio studio il ricorso per Cassazione dei sigg.ri Palandrani - D'Alcamo, che allego in copia alla presente.

Poichè il termine della notifica del controricorso è breve, Le chiedo di volermi cortesemente comunicare entro e non oltre il giorno 25 giugno p.v. se intendiate conferire al mio studio la procura per assistere il Comune di Pogliano Milanese nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione. In attesa di Suo riscontro, Le invio i miei più cordiali saluti.

avv. Carlo Nebbia

c_g772 - Comune Pogliano Milanese AOO c_poglianomi REGISTRO UFFICIALE 20140005899 19-06-2014 INGRESSO Classifiche: 05, 00

SEC

2110

3.C)K



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO E CONTESTUALE DEDUZIONE DEI MOTIVI A SOSTEGNO Per PALANDRANI MARINA (nata a Rho il 27-06-1960 - Cod. Fisc.:PLNMRN60H67H264T), **D'ALCAMO VITO** (nato a Palermo il 5-1-1968 - Cod. Fisc.:DLCVTI58A05G273W) - nella loro assunta qualità di genitori di D'Alcamo Giacomo - e D'ALCAMO GIACOMO (nato a Rho il 4-10-1994 - Cod. Fisc.:DLCGCM94R04F264L) - da Pogliano Milanese Via S. Martino n. 20 - rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Romano (Cod. Fisc.: RMNNTN37T30L965H) con studio in Rho alla Via Dei Martiri n. 3 e dall'Avv. Ercole Forgione (Cod. Fisc.: FRGRCL65T13H501K) presso studio del quale in Roma alla Via Trasone n.8-12 eleggono domicilio in virtu' di delega in calce al presente atto, dichiarando di voler ricevere comunicazioni relative al presente procedimento al seguente nr. di fax 06/233224480 o all'indirizzo PEC: ercoleforgione@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

COMUNE DI POGLIANO MILANESE - in persona del Sindaco pro tempore - (P.Iva:04202630150) elettivamente demiciliato in Nerviano Via G. Toniolo n. 15 presso lo studio e la persona dell'Avv. Carlo Nebbia

A.C. POGLIANO 1950 - in persona del Presidente pro tempore - (C.F.:07766630151) rappresentata e difesa dell'Avv. Michele D'Angelo ea elettivamente domiciliata

in Parabiago Via F. Baracca n. 13 presso lo studio Ν U.

dell'Avy. Alessandra Ghiani M:

ZURICH INSURANCE PLC - quale avente causa di Zurich

Insurance Company SA- Rappresentanza Generale per CC MΙ

1'Italia- in persona del legale rappresentante pro do

tempora - (P.Iva:05380900968) elettivamente domiciliata de

in Milano Via Lamarmora n. 42 presso lo studio e la iv:

persona dell'Avv. Ruggero Salomone

AVVERSO

La sentenza n. 4637/2013 (R.G.251/2013) resa dalla Milano in data 18/12/2013, D'Appello di depositata in pari data, non notificata.

/

FATTO

Il giorno 7-7-2005 si verificò, nel centro sportivo del Comune di Pogliano Milanese, un incidente nel quale subì lesioni il minore D'Alcamo Giacomo.

fatti ebbero il seguente svolgimento: D'Alcamo Giacomo partecipava, insieme ad altri bambini, ed alla presenza di molti genitori, ad una partita di pallone. Accade che la porta del campo sportivo cade, colpendo il minore D'Alcamo e cagionandogli gravi lesioni, per le quali fu ricoverato presso l'Ospedale di Rho, ove gli riscontrarono un trauma cranico commotivo.

Al minore sono residuati postumi di natura permanente. D'Alcamo Vito e Palandrani Marina - nella loro qualità di genitori del minore Giacomo - con atto di citazione notificato il 28-03-2007, convenivano innanzi al Tribunale di Rho il Comune di Pogliano Milanese, chiedendone l'affermazione di responsabilità e la condanna al risarcimento dei danni subiti da Giacomo.

Il Comune di Pogliano, con comparsa 6-6-2007, si costituiva in giudizio, preliminarmente domandando ed ottenendo di essere autorizzato a chiamare in causa la A.C. Pogliano 1950, Associazione alla quale il Comune aveva concesso, sin dal 1994 la gestione degli impianti é delle attrezzature, ubicate presso il centro sportivo comunale.

Nel merito il Comune domandava il rigetto delle pretese risarcitorie libellate dagli attori, ritenendole infondate.

La A.C. Pogliano 1950 si costituiva in giudizio e chiedeva, a sua volta, <u>preliminarmente</u> di essere autorizzata a chiamare in causa la Zurich Insurance, presso la quale era garantita per la responsabilità civile.

Ed infine l'ente assicuratore si costituiva nel giudizio, facendo proprie le conclusioni rese dalla A.C. Pogliano Milanese e domandando la condanna dei coniugi Palandrani-D'Alcamo al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice Unico del Tribunale di Milano, con sentenza n.12223/2012 del 7/11/2012, respingeva le domande proposte dai coniugi Palandrani-D'Alcamo, ponendo a

loro carico le spese di lite, liquidate sia favore del Comune di Pogliano Milanese che della A.C. Pogliano 1950 e della Zurich Insurance Plc.

/

1

C

M

d

d.

į٦

D'Alcamo Vito e Palandrani Marina - nella dedotta loro qualità di genitori di D'Alcamo Giacomo - e D'Alcamo Giacomo - in proprio - proponevano appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano, domandandone la totale riforma.

Gli appellanti ritenevano, in ogni caso, errata ed illegittima la loro condanna al pagamento delle spese.

La Corte D'Appello di Milano, con sentenza n. 4637/2013, resa il 18-12-2013 dichiarava la carenza di legittimazione attiva di Marina Palandrani e Vito D'Alcamo, rigettava l'appello e confermava la sentenza del Tribunale di Milano, ponendo a carico degli appellanti il pagamento delle spese di lite.

Palandrani Marina, D'Alcamo Vito e D'Alcamo Giacomo ritengono la sentenza della Corte D'Appello di Milano ingiusta e vessatoria ed intendono proporre, come in effetti con il presente atto propongono, impugnazione innanzi al Supremo Collegio, domandandone la totale riforma, per i seguenti motivi di

DIRITTO

LEGITTIMAZIONE ATTIVA DI MARINA PALANDRANI E VITO
D'ALCAMO, PERCHE' IL FIGLIO GIACOMO AVEVA RAGGIUNTO LA

MAGGIORE ETA': VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 99 E 100 C.P.C. IN RELAZIONE ALL'ART. 360 N. 3 C.P.C.

La Corte D'Appello di Milano ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva di Marina Palandrani e Vito D'Alcamo ritenendo: "che nulla hanno a pretendere iure proprio nel presente giudizio, avendo agito in primo grado nella sola qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore, oggi maggiorenne, e come tale legittimato ad agire autonomamente per la tutela dei propri diritti".

La sentenza è errata, atteso che il principio della ultra attività della rappresentanza processuale di un minore - secondo cui tale rappresentanza non cessa automaticamente allorchè il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza, con un atto del processo - opera soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi del giudizio (Cass. 27-02-1997 n. 1744; Cass. 30-01-2002 n. 1206; Cass. 19015/2010).

Già sotto questo primo aspetto la sentenza della Corte D'Appello di Milano si espone a sicura censura e deve essere totalmente modificata, sussistendo la legittimazione attiva.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 116 C.P.C., 2051 E 2697 C.C. CON RIFERIMENTO ALL'ART. 360 N. 5 C.P.C.

7

d

d

i٦

La Corte D'Appello di Milano, nella gravata sentenza, ha ritenuto che i coniugi Palandrani-D'Alcamo non avessero assolto l'onere probatorio su di loro gravante in ordine all'effettiva dinamica del sinistro e sull'imputabilità del nesso causale all'ente pubblico.

I jiudici territoriali testualmente scrivevano: "nulla è dato conoscere sull'effettiva dinamica del sinistro e neppure sulla circostanza che il minore si sarebbe appeso alla traversa della porta, provocandone la caduta, riportata dai medici nella cartella clinica senza indicarne la fonte".

Ma cosi' non è, proprio alla luce della condotta processuale tenuta dalle parti.

Ed infatti nella comparsa di costituzione di primo grado il Comune (pag.2) deduce che il bambino "mentre giocava a calcio si è appeso alla traversa e la porta è caduta in avanti" e che conseguentemente la responsabilità del fatto dannoso deve essere ascritta allo stesso minore danneggiato.

Aggiunge il Comune che "la natura di atto pubblico della cartella clinica, ai sensi dell'art. 2699 c.c., conferisce a tale dichiarazione, che il medico attesta

essergli stata resa, fede privilegiata prevista dall'art. 2700 c.c., sino alla querela di falso".

I giudici della Corte D'Appello non hanno peraltro tenuto conto che il Comune, cosi' come abbiamo sostenuto, oltre ad ammettere il fatto, trasferisce la responsabilità nella condotta dei responsabili della A.C. Pogliano 1950 che, sin dal 1994, gestisce gli impianti sportivi.

Anche l'Associazione A.C. Pogliano 1950 non contesta il fatto, ma la sola imputabilità, ritenendo che la causa del fatto sia da ricercarsi nella condotta del minore il quale faceva crollare la porta "per il peso del suo corpo ciondolante".

Anche i testi Barbieri e Crispino confermano l'utilizzo delle porte da parte dei minori.

Ha errato, quindi, la Corte D'Appello di Milano nel ritenere che i coniugi Palandrani-D'Alcamo non abbiamo dimostrato la dinamica del sinistro.

La decisione dei giudici dell'appello è errata sia sotto il profilo della dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., che distribuisce l'onere della prova tra le parti contendenti che sotto il profilo della violazione dell'art. 2051 c.c., norma che pone a carico del proprietario del bene la presunzione di responsabilità. I giudici territoriali hanno quindi omesso di valutare le risultanze processuali acquisite, così violando l'art. 116 c.p.c..

Gli elementi acquisiti fanno gravare, contrariamente a quello che hanno ritenuto i giudici territoriali, in maniera sicura la responsabilità di quanto accaduto sui proprietari e gestori della struttura.

Ī

d

d

i,

La sentenza della Corte D'Appello di Milano merita, inoltre, sicura censura anche sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c., norma che pone a carico del responsabile di una società sportiva l'obbligo di garantire l'incolumità fisica degli utenti e di adottare quelle cautele idonee al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturati dalla normale pratica sportiva.

Il danneggiato - nel nostro caso i genitori del minore D'Alcamo - avevano l'onere di dimostrare l'evento dannoso nonchè il nesso causale, mentre gravava sul Comune e sull'Associazione A.C. Pogliano 1950 quello (l'onere) di fornire la prova che l'evento dannoso era imprevedibile o non evitabile.

La sentenza della Corte D'Appello di Milano si pone in evidente ma ingiustificato contrasto con l'insegnamento giurisprudenziale.

i l volta provato Ed infatti il danneggiato, una di rapporto suo verificarsi dell'evento il ed causalità, non deve fornire nessun altro elemento di prova poiché l'art. 2051 c.c. determina una ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere custode la ponendo a carico del della prova,

possibilità di liberarsi dalla responsabilità presunta a suo carico, mediante la prova liberatoria del fortuito, dando cioè la dimostrazione che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze di fatto" (Corte Appello Lecce 7-2-2013; Cass. 21-03-2013 n. 7215; Cass. 20-02-2013 n. 4244; Cass. 5-2-2013 n.

Supremo Collegio, inoltre, ha avvertito che non configura il caso fortuito un qualsiasi uso improprio o anomalo della cosa, rispetto alla sua destinazione funzionale, in quanto nel caso in cui la condotta concorrente del terzo nella causazione dell'evento non sia assolutamente imprevedibile ex ante, continua a persistere il nesso di causalità con la cosa e la sua funzione (Cass. 22-09-2009 n. 20415).

Nel caso che ci occupa non esiste un uso improprio del bene da parte del minore o dei genitori che hanno consentito il gioco dei figli nel campo sportivo, perchè le porte erano già collocate, il gioco era legittimo e corretto, anche se l'impianto sportivo era incustodito.

Le porte erano - come si è detto - collocate sul campo, ma nessuno poteva sapere che non erano ancorate al terreno.

Il campo sportivo, quindi, appariva normale, accessibile e fruibile.

Anche sotto il dedotto profilo della violazione dell'art. 2051 c.c. la sentenza della Corte D'Appello di Milano merita sicura censura e deve essere annullata.

/

Per tutti questi motivi Palandrani Marina, D'Alcamo Vito e D'Alcamo Giacomo, come sopra rappresentati e difesi

CHIEDONO

l'accoglimento del ricorso per i motivi dedotti a sostegno ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con ogni statuizione anche sulle spese. Riservato ogni altro diritto.

Si produce: 1) copia autentica della sentenza n. 4637/2013 resa dalla Corte D'Appello di Milano; 2) nota di trasmissione; 3) fascicolo dei precedenti gradi del giudizio.

Si dichiara ai sensi dell'art. 9 comma 5 L. 23-12-1999

n. 488 che il valore del presente atto è indeterminato.

Riservato ogni altro diritto.

Milano, li 12-06-2014

Ī

C

d

i

Avv. Antinio Romano

Avy. Ercole Forgione

PROCURA SPECIALE: I sottoscritti PALANDRANI MARINA (nata Rho il27-06~1960 Cod. Fisc.:PLNMRN60H67H264T) - <u>D'ALCAMO</u> VITO Palermo il 5-1-1958 - Cod. Fisc.:DLCVTI58A05G273W) nella loro assunta qualità di genitori di D'Alcamo Giacomo - e **D'ALCAMO GIACOMO** (nato a Rho il 4-10-1994 - Cod. Fisc.:DLCGCM94R04F264L), residenti in Pogliano Milanese Via San Martino n. 20, DELEGANO l'Avv. Antonio Romano - con studio in Rho (Mi) alla Via Dei Martiri n.3 - del Foro di Milano - e l'Avv. Ercole Forgione con studio in Roma Via Trasone n.8-12 - del Foro di Roma, sia congiuntamente che disgiuntamente fra loro, a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio avanti la Suprema Corte di Cassazione proposto per l'annullamento della sentenza della Corte D'Appello di Milano n. 4637/2013 del 18/12/2013, depositata in pari data.

Conferiscono loro ogni facoltà quivi compresa quella di presentare e sottoscrivere il presente ricorso, eventuale controricorso, ricorso incidentale, memorie e provvedere alla discussione orale, eleggendo domicilio in ROMA, Via Trasone n.8-12, presso lo studio dell'Avv. Ercole Forgione.

Pho-Roma, li'12-06-2014

MA

for the Dalle

richiesto come in atti io sottoscritto NOTIFICA: Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte D'Appello di Milano - Ufficio Unico Notifiche - ho notificato e dato copia dell'antescritto atto al COMUNE DI POGLIANO MILANESE - in persona del Sindaco pro tempore - nel persona la studio е 10 domicilio eletto presso dell'AVV. CARLO NEBBIA in NERVIANO Via G. Toniolo n. 15 ivi:

cale qual conviventi al majo dott. G:USEPPE

PALANDRANI MARINA / COMUNE DI POGLIANO URGENTE ROMANO ANTONIO MILANESE C/O AVV. NEBBIA N.Dest: 1 Zona: 102 Cron. A/4/8833 TROTTA

16/06/2014

Spese Postali

Dir. Notifica

Trasferta

tassa 10% versata in modo virtuale

12